

L'identità dell'IdR diocesano

Incontro regionale del 14 maggio 2024

don GB Rota

Una IdR “modello” Chi/che cosa vedete?

Maria Raspatelli
Vincitrice del Global Teacher Award 2022



Identità IdR

Il futuro dell'IRC dipende dall'insegnante

- La “maturazione” dell'IRC dipende da come questa disciplina si attua concretamente nella scuola, cioè da come gli IdR la fanno proporre, sviluppandone in modo adeguato i contenuti e servendosi di libri di testo appropriati...
 - L'IRC non può essere ridotto a una serie di informazioni neutre sul dato religioso e nemmeno può essere legato solo agli interessi momentanei.
- GPiI agli IdR, invito a “non sminuire il carattere formativo del loro insegnamento e a sviluppare verso gli alunni un rapporto educativo ricco di amicizia e di dialogo tale da suscitare nel più ampio numero di alunni, anche non esplicitamente credenti, l'interesse e l'attenzione per una disciplina che sorregge e motiva la loro ricerca appassionata della verità”.

Identità IdR

Il docente di religione: uomo di fede

- L'intenzionalità educativa del docente trova il suo fondamento nella fede professata.
 - —> una personalità credente suscita interesse per quello che insegna anche grazie alla coerenza della sua vita.
- Questa nota specifica e qualificante dell'IdR caratterizza la sua stessa professionalità e ne costituisce un elemento insostituibile.
- Un IdR idealmente motivato diventa un fermento positivo per tutto l'ambiente scolastico, suscitando segni di novità, stimoli di cambiamento, gusto di partecipazione che vanno oltre l'IRC e costituisce un vantaggio per l'intero progetto educativo della scuola.

Identità IdR

Il docente di religione: un professionista dell'educazione

- Le doti necessarie: capacità progettuale e valutativa, relazionalità, creatività, apertura all'innovazione, costume di ricerca e di sperimentazione...
- Importanza della formazione iniziale.
- L'aggiornamento o Formazione in Servizio.
- L'attenzione ai bisogni di ogni ordine scolastico (l'IdR non è un "tuttologo") e alla verticalità (dialogo e collaborazione progettuale tra IdR di ordini differenti).

Identità IdR

Il docente di religione: lo stato giuridico

- I documenti di riferimento:
 - Legge 121 del 25-3-1985 Art. 9
 - Legge 121 del 25-3-1985 Protocollo addizionale n°5 (in relazione all'art. 9)
 - Testo Unico - 1984
 - Legge n. 186 del 18 luglio 2003
 - Diritto Canonico, Canonici 804-805
 - Delibera CEI n° 41 XXXII Assemblea generale 14-18 maggio 1990

REVISIONE CONCORDATO Ministero - CEI

Legge 121 del 25-3-1985

Art. 9

Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva le modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

1. **La Repubblica italiana**, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, **garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione**. A tali scuole che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. **La Repubblica italiana**, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, **l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado**. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

REVISIONE CONCORDATO Ministero - CEI

Legge 121 del 25-3-1985

Art. 9

Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva le modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

La dimensione religiosa, infatti, è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita (...) Grazie all'insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la società si arricchiscono di veri **laboratori di cultura e di umanità**, nei quali, decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto e a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del **passato** per meglio comprendere il **presente** e proiettarsi consapevolmente verso il **futuro**.

(BENEDETTO XVI, Discorso agli insegnanti di religione cattolica, 25 aprile 2009)

REVISIONE CONCORDATO Ministero - CEI

Legge 121 del 25-3-1985

**Protocollo addizionale n°5
(in relazione all'art. 9)**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva le modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

- a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da **insegnanti** che siano **riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica**. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
- b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
- 1) i **programmi** dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
 - 2) le modalità di **organizzazione** di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
 - 3) i criteri per la scelta dei **libri di testo**;
 - 4) i **profili** della qualificazione professionale **degli insegnanti**.
- c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

Stato
Testo UNICO
Del 1994, in vigore
tutt'ora

CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose

Sezione I - Insegnamento della religione cattolica

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce **incarichi annuali** d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.

3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Status giuridico del docente di religione

**Legge n. 186 del 18
luglio 2003**

- **Ruolo**
- **Incaricati annuali (stabilizzati e non stabilizzati)**
- **Supplenti**

sono istituiti due distinti ruoli:

- uno per la scuola primaria e dell'infanzia
- uno per la scuola secondaria di I e di II grado

l'assunzione in ruolo avviene mediante concorso pubblico

Relativamente alle prove di esame (...) si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica. (art. 3, c. 5)

Status giuridico del docente di religione

**Legge n. 186 del 18
luglio 2003**

- **Ruolo**
- **Incaricati annuali (stabilizzati e non stabilizzati)**
- **Supplenti**

l'organico dei posti di ruolo è del 70% dei posti complessivi di insegnamento disponibili

È possibile la **mobilità professionale** ma con tre vincoli:

- all'interno di chi ha superato il concorso e all'interno del livello di scuola;
- con l'idoneità dell'Ordinario competente per diocesi;
- la nomina d'intesa con l'Ordinario della diocesi competente.

L'IdR di ruolo a cui è revocata l'idoneità può fruire della mobilità professionale nel comparto scuola,

L'IdR non di ruolo che perde l'idoneità viene licenziato.

Status giuridico del docente di religione

**Legge n. 186 del 18
luglio 2003**

- **Ruolo**
- **Incaricati annuali (stabilizzati e non stabilizzati)**
- **Supplenti**

La **nomina** stipulata dalla autorità scolastica **d'intesa** con l'ordinario diocesano su tre elementi:

- il nominativo,
- la scuola di destinazione,
- orario di servizio

Sull'Idr in possesso della idoneità diocesana, l'autorità scolastica accerta il possesso dei titoli

Mancando candidati con i titoli, si ricorre a persone che stiano ultimando gli studi teologici

Il contratto può cessare anche durante l'anno per revoca dell'idoneità o per giuste cause di risoluzione del contratto

“intesa”

Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

Il direttore diocesano, a nome dell'Ordinario, realizza questa **intesa** attraverso tre azioni “tipiche”:

- **Scegliere** la scuola
- **Individuare** l'insegnante
- **Fissare** le ore

È possibile realizzare i tre compiti solo quando l'autorità scolastica comunica il *fabbisogno orario*.

Si realizza l'intesa per i docenti (in ordine):

- di ruolo
- non di ruolo

Proposta di nomina (ruolo)

“intesa” Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

Individuare l'insegnante

Fissare le ore

Scegliere la scuola



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Protocollo N.: 54/2023/IR/U-ruo
MILANO, 26/07/2023

Al Dirigente Scolastico

FERRETTA
Via Donato 6
MARESE (VA)

p.c. All'insegnante
ADOLFO MANZILLA
via Francesco Damagna 19
21100 VARESE (VA)

OGGETTO: **Assegnazione sede di utilizzo** per Anno Scolastico **2023/24** - Insegnante di Religione Cattolica
assunta con contratto a **tempo indeterminato**

Gent.mo Dirigente Scolastico,
ai sensi del punto 2.5 del D.P.R. 178/2012, dell'art. 309 comma 2 del D.L.vo 297/84, della Legge 186/2003 e del CCNI
sulla mobilità art. 34 e sue applicazioni, Le comunico che l'insegnante

ADOLFO MANZILLA
via Francesco Damagna 19
21100 VARESE (VA)

nata il 10/04/1981 a VARESE (VA)
tel. 0332/111111

a seguito di Intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o
un suo delegato, per l'anno scolastico **2023/24** sarà utilizzata per n. **18 ore settimanali** presso il Suo Istituto.

Distinti saluti

p. l'Ordinario Diocesano

Firma digitale Responsabile Servizio IRC



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Protocollo N.: 62/2023/IR/U-inan
MILANO, 31/07/2023

Al Dirigente Scolastico
IST. COMPR. MANZONI - SC. PRIM.
Via Adda, 36
CORMANO (MI)

p.c. All'insegnante
via il Signore 41
20134 MILANO (MI)

OGGETTO: **Proposta di Nomina** Insegnante di Religione Cattolica per l'Anno Scolastico **2023/24 - incaricato annuale**

Gent.mo Dirigente Scolastico,
ai sensi del punto 2.5 del D.P.R. 175/2012 e dell'art.309 comma 2 del D.L.vo 297/94, Le propongo per la nomina quale **incaricata annuale** l'insegnante:

ARMANDO ARMANDO
via il Signore 41
20134 MILANO (MI)

nata il **01/01/1981** a **MILANO (MI)**
tel. **02/12345678 - 02/12345678**

che è disponibile ad assumere l'incarico per l'insegnamento della Religione Cattolica per n. **22 ore settimanali** presso il Suo Istituto a partire dal **01/09/2023** e fino al **31/08/2024**.

Le ricordo che la C.M. n. 366 prot. 939 del 24/7/1996 riconosce agli insegnanti di Religione cattolica la seguente distribuzione delle ore di programmazione:
dalle 12 alle 16 ore di lezione frontale si aggiunga 1 ora di programmazione;
dalle 18 alle 22 ore di lezione frontale si aggiungano 2 ore di programmazione.
(In caso di incarico su più scuole le ore di programmazione si attribuiscono considerando la somma delle ore di lezione frontale).

L'insegnante ai sensi del can. 804 del Codice di Diritto Canonico e della Delibera 41/1990 della XXXII Assemblea Generale della CEI, è **riconosciuta idonea all'insegnamento della Religione Cattolica** da parte dell'Ordinario Diocesano; tale idoneità è permanente salvo revoca.

L'insegnante inoltre è **in possesso del titolo di qualificazione professionale** previsto dal punto 4 del D.P.R. 175/2012 e la documentazione prescritta Le sarà presentata personalmente dal docente.

Nella fiducia che sulla proposta possa realizzarsi l'intesa necessaria, **restiamo in attesa del provvedimento di nomina**. In caso di aumento o diminuzione delle ore disponibili per l'IRC, La preghiamo di notificarci la variazione al più presto per permetterci di rettificare la nostra proposta di nomina e per consentirvi una puntuale stipula del contratto di lavoro con l'insegnante.

Per eventuali supplenze che si rendessero necessarie lungo l'anno scolastico è necessario rivolgersi all'ufficio diocesano per l'I.R.C.

Proposta di nomina (incaricato annuale)

“intesa”

Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

Individuare l'insegnante

Scegliere la scuola

Fissare le ore

“intesa”

Rapporto tra autorità scolastica e Ordinario diocesano

- Il direttore diocesano può realizzare le tre azioni che portano a compimento l'intesa SOLO quando l'autorità scolastica comunica il *fabbisogno orario*.
- L'IRC è l'unica disciplina che non ha classe di concorso, cioè *non ha cattedra*, e l'unico titolare è l'Ordinario su tutte le ore dei quattro ordini scolastici.
- L'IdR individuato non è titolare di sede ma è utilizzato nella sede per lui scelta con il monte ore per lui fissato dal direttore diocesano.
- Il compito del DS è verificare che l'IdR abbia i requisiti per l'accesso al pubblico impiego ma non può entrare nel merito dell'individuazione e del numero di ore.

“intesa”

Nota ministeriale per la prima immissione in ruolo

F.to Giuseppe
Cosentino

- I contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato devono essere redatti specificando se il rapporto di lavoro è costituito a tempo pieno o part-time, nonché la tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assegnati individuabile tra: scuole dell'infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria di I grado, istituti di istruzione secondaria di II grado. La tipologia di istituzione scolastica va specificata anche nel caso di utilizzazione su entrambe le tipologie dello stesso ruolo, indicando quale tra loro debba essere considerata come “titolarità” e quale “completamento”, come, ad esempio, per assunzione a cavallo tra scuola dell'infanzia e primaria.
- Per quanto concerne l'assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale **utilizzo** del docente presso l'istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le **condizioni e i requisiti** prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Identità dell'IdR.

Due “punti fermi”

- *Se il direttore individua, l'IdR è un “mandato” dalla Chiesa in rappresentanza della stessa*, in quanto a chi compete l'insegnamento è l'Ordinario, il quale invia gli IdR attraverso l'operato del direttore diocesano.
- Condizione necessaria e sufficiente per l'invio è la *proposta di nomina*; condizione necessaria ma non sufficiente per l'invio è l'*idoneità* e il *titolo*.

L'idoneità ...

- ▶ Oltre ai titoli di qualificazione professionale e di studio, l'Ildr deve avere l'idoneità rilasciata dal proprio ordinario diocesano (**decreto di idoneità**)
- ▶ **L'idoneità è lo strumento con cui l'autorità ecclesiastica garantisce l'affidabilità professionale e personale del docente nel momento in cui lo Stato, nella sua laicità, si dichiara incompetente per svolgere un insegnamento religioso.**
- ▶ Di "idoneità ecclesiastica" parlava già il Concordato del 1929 (in continuità con la Riforma Gentile che richiedeva una "approvazione ecclesiastica")

*L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano **riconosciuti idonei** dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.*

*Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito **dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo** dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.*

(Accordo revisione del Concordato, Prot. addizionale, art. 9, 2)

Deliberazione della Cei circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche, XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6- 10 maggio 1991

- ▶ **retta dottrina:** *...conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa ... la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa*
- ▶ **testimonianza di vita cristiana:** *...che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica ...viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale*
- ▶ **abilità pedagogica:** *possesso dei titoli di studio prescritti, al fatto che abbia curato e curi la preparazione pedagogica.*

Diritto canonico, Canone 804

§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali in questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per **retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.**

Canone 805

È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei **titoli** di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla **valutazione dell'interesse** effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria **coerenza con i valori** da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente **un comportamento pubblico e notorio contrastante** con la morale cattolica.

(Deliberazione della Cei circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche, approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6- 10 maggio 1991)

Gli alunni hanno il diritto di incontrare in lui una personalità credente che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento”

(CEI, Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 19 maggio 1991, n. 18)

L'idoneità “non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un **rapporto permanente di comunione e di fiducia**, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica”

(CEI, Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 19 maggio 1991, n. 18)

L'idoneità è un processo, un cammino, che non si chiude con il decreto ed il certificato che la riconosce, ma permane come **fattore di comunione** da cui il docente può trarre elementi di un costante stimolo e rinnovamento nel dialogo ecclesiale e nel sentirsi unito a quella comunità da cui trae la ragione stessa del suo essere docente di religione. C'è **un ambiente vitale** entro cui il docente si è formato, che deve continuare a dare i suoi frutti anche durante la docenza e deve irrobustirsi attraverso modi e forme sempre più concreti di interscambio di doni, anche spirituali oltre che pastorali”

(Mons. Nosiglia, Discorso agli Idr, 21 aprile 2018)

L'idoneità

- di solito avviene con il rilascio di uno specifico decreto
- è una garanzia per alunni e famiglie sulla autenticità dell'insegnamento
- ha carattere permanente
- può essere revocata

Per la procedura di revoca cfr. *Delibera n. 41 della CEI, Riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, approvata dalla XXXII Assemblea Generale-Roma 14-18 maggio 1990

Convocazione e contestazione di gravi mancanze

Analisi di documentazione presentata dal docente entro dieci giorni

Possibile ulteriore incontro (non oltre 20 giorni dal primo)

Decisione finale (revoca o archiviazione)

Comunicazione all'autorità scolastica

Per l'Idr non di ruolo si produce la cessazione del rapporto di lavoro; il docente di ruolo può fruire della mobilità. E questo anche durante l'anno scolastico.

Identità IdR


Idoneità: il percorso pubblico dell'Arcidiocesi di Milano

- Abbiamo già citato le delibere apposite che sono state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca.
- Oltre a queste, i Vescovi desiderano confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione.
- Esempio: Arcidiocesi di Milano, PROCEDURA per diventare IdR specialisti in vigore dal 26-05-2020.

Identità IdR

Il docente di religione: un uomo della sintesi

- Professionista della scuola e riconosciuto idoneo dalla Chiesa, l'IdR si trova sempre sul crinale di rapporti che esigono continua ricerca di sintesi e di unità.



Identità IdR

La spiritualità del docente di religione

- I Vescovi riconoscono che “non è facile realizzare questa sintesi e viverla in modo unitario nella propria persona” e al contempo individuano che per la sua progressiva attuazione non è necessario moltiplicare gli impegni esteriori, quanto piuttosto muoversi con una carica interiore in un cammino di fede che può definirsi la spiritualità propria dell’IdR.
- **IdR, sull’esempio del Maestro, “forgiatori” e animatori di una nuova umanità nella scuola.**

Bibliografia visuale

Prontuario giuridico IRC

Sergio Cicatelli



Introduzione alla legislazione scolastica

Sergio Cicatelli




Vademecum per l'IRC

Nicola Incampo




Vademecum per l'IdR

Nicola Incampo



L'Insegnante di Religione Cattolica

Nicola Incampo



L'insegnante di religione cattolica **in campo**

- Le parole della scuola
- Schede di approfondimento
- Quesiti giuridici
- Appendice normativa



L'Insegnante di Religione Cattolica

Renato Mangiarotti
Nicola Incampo



Bibliografia “interessante”

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA,
LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ

EDUCARE,
INFINITO
PRESENTE

LA PASTORALE
DELLA CHIESA
PER LA SCUOLA

SUSSIDIO

CEI

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLA SCUOLA CATTOLICA

SCUOLA
CATTOLICA
E IRC

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLA SCUOLA CATTOLICA

ESSERE
INSEGNANTI
DI SCUOLA
CATTOLICA

Insegnare religione cattolica oggi

Nota pastorale dell'Episcopato italiano sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

La Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica "Insegnare religione cattolica oggi" è stata approvata all'unanimità dalla XXXIV Assemblea Generale della C.E.I. (Roma, 6-10 maggio 1991).

Precedentemente il testo era stato oggetto della riflessione dei Vescovi in un gruppo di studio della XXXIII Assemblea Generale, (Colleva, 19-22 novembre 1990), e nella sessione del Consiglio Permanente dell'11-14 marzo 1991.

PREMESSA

Chiarimenti e impegni

1. - A poco più di cinque anni dall'Accordo concordatario e dalla firma dell'Intesa, che hanno segnato il rinnovamento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, riteniamo utile esporre in un modo più organico e approfondito il pensiero della Chiesa su alcuni aspetti importanti di questa disciplina.

Intendiamo unire alla riflessione un impegno preciso, per far crescere la qualità dell'insegnamento, cosa che più di ogni altra ci sta a cuore. Cercheremo di indicare, al riguardo, quanto è nelle nostre possibilità e quanto si potrà realizzare grazie alla collaborazione di tutti: autorità scolastiche, famiglie, alunni, comunità civile ed ecclesiale.

I tre aspetti secondo cui si considera l'insegnamento della religione cattolica

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLA SCUOLA CATTOLICA

LA CORRESPONSABILITÀ
EDUCATIVA
DEI GENITORI
NELLA SCUOLA
CATTOLICA

ORIENTAMENTI OPERATIVI



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002989 - 06/11/2012 - USCITA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici
E per l'Autonomia Scolastica
SEDE

Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
SEDE

Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-2012, n. 175, che dà esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall'anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).

Come è noto, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall'art. 9.2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una successiva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determinazione di alcuni aspetti della materia. L'Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell'ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L'Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall'ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a modificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.

Intesa 2012

D.P.R. n.175 del 20 agosto 2012
(Pubblicato in G.U. n.242 del 16 ottobre 2012)

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

28 giugno 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

quale autorità statale che sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della L. 23 agosto 1988, n. 400,

e

il Presidente della Conferenza episcopale italiana

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

. vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202,

. visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310,

. ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici,

. in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

determinano

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.

Revisione Concordato

Legge 25 marzo 1985, n. 121

Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.

ACCORDO

La Santa Sede e la Repubblica italiana

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.

Hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

2. - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

Ministero I.U.R. Dip. per l'Istruzione Dir. Gen. per la scuola

Per la formale individuazione e la stipula del contratto di lavoro, quanto prima forniti, in linea, gli appositi modelli.

I contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato sono redatti specificando se il rapporto di lavoro è costituito a tempo pieno o a tempo parziale. La tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assegnati è: scuole dell'infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria di I grado, istituti di istruzione secondaria di II grado. La tipologia di istituzione scolastica va specificata nel caso di utilizzazione su entrambe le tipologie dello stesso ruolo, indicando quale debba essere considerata come "titolarità" e quale "completamento", come, ad esempio, l'utilizzazione a cavallo tra scuola dell'infanzia e primaria.

Per quanto concerne l'assunzione a "titolarità", attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del ruolo, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale assegnazione del docente presso l'istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi del comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamente qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Per tali motivi al STD sarà effettuato in anagrafe con un unico codice "Dotazione regionale" tra "Scuole primarie e "scuole secondarie"; al solo scopo di individuare la competenza fatta menzione nei contratti individuali della scuola e della provincia di servizio.

Il trattamento economico attribuito all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di "incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato". Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva.

Gli insegnanti IRC nominati a tempo indeterminato sono assunti in prova ed il relativo periodo deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dagli artt. 437, 438 e 440 del D.L.vo 297/94 e dalla nota n. 39 del 28 maggio 2001.

Ai fini dell'attività di formazione i Dirigenti scolastici delle sedi di servizio degli insegnanti IRC, a partire dal 1° settembre 2005, dovranno provvedere all'iscrizione all'area riservata "puntoeduneassunti" dell'INDIRE, secondo le istruzioni che saranno diramate prima dell'inizio dell'a.s. 2005/2006. Le attività di cui trattasi, ovviamente, non riguarderanno i contenuti disciplinari, che sono di competenza dell'autorità ecclesiastica, ma tutti gli altri aspetti del profilo professionale dei docenti di regione cattolica.

Con l'occasione si informa, infine, che è in corso di definizione, da parte del Ministro dell'Economia e del Dipartimento per la funzione pubblica, il procedimento di autorizzazione per l'assunzione per l'a.s. 2005/2006 di un ulteriore contingente di 3.077 insegnanti IRC.

IL DIRETTORE GENERALE F.10 GIUSEPPE COSENTINO

IL DIRETTORE GENERALE F.10 GIUSEPPE COSENTINO

Leggi Statali

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)

Testo Unico

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

Art. 3 - Comunità scolastica

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 4 - Comunità Europea

1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI


CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso della scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe della scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

Intesa Valdese



Grazie per l'attenzione

don GB